



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

Procedura n. 52-1/2023 R.G. procedimento unitario

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti
presentato da

con l'ausilio dell'OCC

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
vista l'integrazione al piano depositata il successivo 24.04.2023 su sollecitazione
del giudice;
visto il proprio provvedimento con cui è stata dichiarata aperta la procedura di
ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai
creditori;
letta la relazione integrativa con proposta di modifica al piano depositata il
08.06.2023 ex art 70 sesto comma CCII dall'OCC a seguito delle osservazioni
depositate dalla creditrice Regione nei venti giorni dalla notifica del
decreto di ammissione;
confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano fatte le
modificazioni suggerite dall'OCC.





TRIBUNALE DI PAVIA

Nella propria relazione l'OCC ha evidenziato che

Nei venti giorni successivi a tale comunicazione è stata ricevuta una contestazione dalla Regione in quanto nella relazione è stato inserito il debito della Regione ma erroneamente è stato invertito il privilegio in quanto era stato indicato come:

Privilegiato € 180,32

Chirografario € 866,88

Mentre l'importo che andava indicato corretto è di:

Privilegiato € 866,88

Chirografario € 180,32

Come indicato nel piano al credito privilegiato spetta il 74,21% e al credito chirografo spetta il 5% ...

Inoltre, si fa presente che le spese di pubblicazione della sentenza sul sito del Tribunale non vengono più richieste, quindi viene tolto dal piano anche la spesa in prededuzione di euro 146,40.

Ritiene il giudice che con le modifiche suggerite dall'OCC il piano debba essere omologato, alla stregua del criterio posto dal nono comma dell'art. 70 CCII.

Anche la debitrice procedente, sentita dall'OCC, ha dichiarato di aderire alla proposta di modifica dell'OCC e che non comporterà una variazione della

percentuale di soddisfo dei creditori che rimane fissata al 74,21% in privilegio e al

5% in chirografo. Soltanto la regione grazie ad un ulteriore apporto

monetario da parte della debitrice vedrà mutare l'importo alla stessa assegnato

dall'originario importo complessivo di Euro 177,15 alla maggiore somma di Euro

652,33.

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA





TRIBUNALE DI PAVIA

Poste queste brevi considerazioni, la convenienza della procedura liquidatoria rimane senz'altro da escludersi avuto riguardo che il patrimonio della debitrice (che attualmente lavora come lavoratrice con contratto a tempo determinato da cui percepisce un reddito medio netto mensile di Euro 600,00) utilmente liquidabile risulta pari a zero

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

1. **OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con le modifiche da ultimo apportate dall'OCC.
2. **DISPONE** che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori, a pubblicarla sul sito del Tribunale (sezione *procedure in materia di sovraindebitamento*, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito) e ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
3. **DICHIARA** chiusa la procedura.

Visto l'art. 71 CCII:

4. **AVVISA** il debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. **AVVISA** il debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
6. **DISPONE** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato rivolgendolo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al giudice quando necessario;
7. **AVVISA** l'OCC delle prerogative del giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;



TRIBUNALE DI PAVIA

8. **DISPONE** che l'OCC ogni sei mesi relazioni al giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Si comunichi.

Pavia, giovedì 15 giugno 2023

Il giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

